

COMUNE DI CERETTO LOMELLINA

PROVINCIA DI PAVIA

**Ricognizione periodica
delle partecipazioni pubbliche detenute
dal Comune di CERETTO LOMELLINA alla
data del 31 dicembre 2018**

(articolo 20, comma 1 e seguenti, D. Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

RELAZIONE TECNICA

Indice generale

1. INTRODUZIONE	
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE..... ..	
3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE.....	
4. CONCLUSIONI.....	

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un *“processo di razionalizzazione”* delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*. In adesione a tale disposto legislativo il Comune di CERETTO LOMELLINA, con atto del Consiglio comunale n.12 del 28/04/2015, approvava il *“Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie”*.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1,2,23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);

- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società *"in house"* (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti,

gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 28/09/2017 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P..

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
C.L.I.R. S.P.A.	diretta	Raccolta, trasporto e smaltimento RSU non pericolosi	0,26	La società gestisce il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti nel territorio comunale e nei comuni limitrofi. Sussiste una stretta necessarietà della società con le finalità dell'ente. L'attività svolta dalla medesima è compresa tra le attività consentite dall'art.4. Non ricorrono le condizioni di cui all'art. 20 comma 2, fatta salva la necessità dell'adeguamento statutario nel più breve tempo possibile

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE – REVISIONE STRAORDINARIA

Azione di razionalizzazione	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Attività compiute dall'ente in attuazione del provvedimento di revisione straordinaria
Cessione/Alienazione quote			
Liquidazione	GAL LOMELLINA S.R.L.	1,22	Con verbale dell'Assemblea dei Soci del 26.05.2018 è stata deliberata la messa in liquidazione volontaria della società, demandando al Consiglio di Amministrazione la nomina del liquidatore
Fusione/Incorporazione			

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 07.07.2017 avente ad oggetto: “Programma di sviluppo rurale 2014/2020 della Lombardia. Misura Sostegno allo sviluppo locale leader – Conferimento quota di partecipazione per la costituzione di nuovo Gal s.c.a.r.l. per l’attuazione del Piano di Sviluppo Locale della Lomellina denominato Crescere nella bellezza” si è disposto quanto segue:

- Approvazione statuto societario nuovo Gal denominato “Gal Risorsa Lomellina s.c.a.r.l.”
- di dare atto che Regione Lombardia ha considerato esaurita la funzione dell’esistente Gal Lomellina S.r.l. in quanto collegato esclusivamente all’implementazione del precedente Piano di Sviluppo Locale

- di porre in liquidazione Gal Lomellina srl, dandone contezza in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni.

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi".

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le “partecipazioni indirette” soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest’ultimo caso, in considerazione del fatto che la “tramite” è controllata da più enti, ai fini dell’analisi della partecipazione e dell’eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell’art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società “tramite” sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

La nozione di organismo “tramite” non comprende gli enti che rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all’art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all’art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L’art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell’art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all’adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

Nell’applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all’area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della “dimensione economica” dell’impresa

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 30.11.2018 il Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art.20, D.Lgs. 19.08.2016, n.175, come modificato dal D.lgs. 16.06.2017, n.100, alla data del 31.12.2017.

Sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dalla Corte dei Conti sezione autonomie con propria deliberazione n.22/SEZAUT/2018/INPR del 28.12.2018 e in quelle predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, il Comune di Ceretto Lomellina, ha provveduto alla “Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art.20, D.Lgs. 19.08.2016, n.175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n.100” come meglio evidenziato nell’allegato 1) che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

Il Comune di Ceretto Lomellina ha richiesto, con proprie note del 28.10.2019, prot. 840 e 841, trasmessa a mezzo PEC, alla proprie Società dirette, rispettivamente CLIR SPA e GAL RISORSA LOMELLINA SCARL E GAL LOMELLINA SRL, i dati necessari per effettuare la ricognizione periodica delle proprie partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art.20 D.Lgs. 19.08.2016, n.175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n.100, alla data del 31.12.2018.

La società partecipata GAL Lomellina Srl non ha fornito alcuna informazione, pertanto alla data delle predetta ricognizione, non si conoscono le azioni intraprese dal Consiglio di Amministrazione circa la nomina del liquidatore e della conseguente messa in liquidazione.

La ricognizione periodica prevede:

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Azione di razionalizzazione	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Attività compiute dall'ente in attuazione del provvedimento di revisione straordinaria
Cessione/Alienazione quote			
Liquidazione	GAL LOMELLINA S.R.L.	1,22	Alla data della presente rilevazione non si conoscono i tempi di conclusione della procedura
Fusione/Incorporazione			

4. CONCLUSIONI

Si riconfermano le scelte effettuate in sede di precedente revisione straordinaria e periodica in quanto le partecipazioni attualmente detenute dall'Ente non rientrano nelle casistiche previste per la razionalizzazione.

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

SOCIETA'	TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE	SERVIZI EROGATI	MOTIVAZIONE SCELTA	% quota partecipazione
C.L.I.R. SpA	DIRETTA	Raccolta trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani non pericolosi	Mantenimento senza intervento di razionalizzazione. La società svolge un servizio necessario e di interesse generale per la comunità, rispettando le disposizioni contenute nel TUSP (art.4 e 20)	0,260
GAL RISORSA LOMELLINA SCARL	DIRETTA	Promozione e valorizzazione del territorio	Mantenimento senza intervento di razionalizzazione. La società svolge un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico privato, rispettando le disposizioni contenute nel TUSP (art.4 comma 2 lett. c)	0,87

Ceretto Lom. li 19.11.2019

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Maurizio Visco